



Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per “*servizio Entratel*”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) per “*servizio Fisconline*”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai soggetti di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo;

c) per “*area riservata*”, l’area del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa autenticazione digitale con credenziali SPID, carta nazionale dei servizi (di seguito, “*CNS*”) o carta d’identità elettronica (di seguito, “*CIE*”) e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate

(Entratel/Fisconline) per l'utilizzo dei servizi *online* disponibili e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

d) per “*dichiarazione precompilata*”, la dichiarazione dei redditi resa disponibile al contribuente in base all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

e) per “*CAF*”, i Centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) per “*professionista abilitato*”, un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, o nell'Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione all'Agenzia delle entrate per l'esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze del 31 maggio 1999, n. 164;

g) per “*altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni*”, i soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* dell'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché i Centri di assistenza fiscale per le imprese di cui alla lettera *d)* del medesimo articolo 3, comma 3;

h) per “*sostituto di imposta*”, il datore di lavoro o l'ente pensionistico;

i) per “*cassetto fiscale*”, la sezione dell'area riservata nella quale ciascun utente può consultare e gestire le proprie informazioni fiscali;

j) per “*persona di fiducia*”, la persona fisica che è abilitata, su richiesta di altre persone fisiche e nell'interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi *online* disponibili nell'area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata. La persona di fiducia agisce al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

k) per “*interessato*”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza i servizi *online* disponibili nell'area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

l) per “*rappresentante*”, la persona fisica che, in seguito a un provvedimento dell'autorità giudiziaria (tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale) o

per *status* legale (genitore), è abilitata ad utilizzare, in nome e per conto di altre persone fisiche, i servizi *online* disponibili nell'area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

m) per “*rappresentato*”, la persona fisica per la quale il rappresentante utilizza i servizi *online* disponibili nell'area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

n) per “*fatture elettroniche*”, i documenti informatici, emessi anche in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmessi in formato strutturato per via telematica al Sistema di Interscambio (di seguito, “*SdI*”) e da questo recapitati ai soggetti riceventi secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni;

o) per “*dati delle fatture elettroniche*”, i dati fattura di cui al sottoparagrafo 1.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del 24 novembre 2022, e successive modificazioni;

p) per “*corrispettivi*”, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 127 del 2015.

2. Soggetti destinatari della dichiarazione precompilata

2.1. Sono destinatari della dichiarazione precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l'anno d'imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, lettere *i)* e *l)*, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, “*TUIR*”), nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999.

2.2. La dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile anche ai contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al sottoparagrafo 2.1.

3. Dichiarazione precompilata e altri dati oggetto dell'accesso

3.1. Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire dal 30 aprile 2026, accedono ai seguenti documenti:

- a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all'anno d'imposta precedente;
- b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l'Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative ("*schema di foglio informativo*", allegato 1 del presente provvedimento).

3.2. Per la dichiarazione precompilata di cui al sottoparagrafo 2.2, l'accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo precedente è consentito a partire dal 20 maggio 2026. Le informazioni risultanti dalle Certificazione uniche di lavoro autonomo, pervenute dopo la data di elaborazione della dichiarazione precompilata di cui al sottoparagrafo 2.1 (15 aprile 2026) ed entro la data di elaborazione della dichiarazione precompilata di cui al sottoparagrafo 2.2 (5 maggio 2026), sono consultabili nel cassetto fiscale, in quanto la data di elaborazione del foglio informativo è il 15 aprile 2026. Qualora l'accesso alla dichiarazione precompilata sia effettuato per il tramite di uno degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, la presenza di tali informazioni nel cassetto fiscale del contribuente è segnalata in uno specifico campo della fornitura, come previsto nell'Allegato C al presente provvedimento.

3.3. L'Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati trasmessi da soggetti terzi relativi a:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle *ONLUS*, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute

per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;

- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione;
- proventi comunicati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili;
- redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi all'Agenzia delle entrate in attuazione dell'articolo 7 dell'Accordo Italia-Svizzera stipulato il 23 dicembre 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024;
- contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*;
- contributi previdenziali versati da artigiani e commercianti.

L'Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno precedente.

3.4. Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, l'Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d'imposta con le Certificazioni uniche trasmesse all'Agenzia delle entrate nei termini previsti dall'articolo 2 del d.lgs. n. 175 del 2014. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi di cui al precedente sottoparagrafo 3.2 non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l'onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l'onere è riportato nell'elenco delle informazioni di cui al sottoparagrafo 3.1, lettera *b*), sia del familiare

fiscalmente a carico, sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.

Resta fermo l'obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

3.5. Ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata modello Redditi persone fisiche, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dei soggetti che aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), l'Agenzia delle entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai corrispettivi.

4. Modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate

4.1. Accesso da parte del contribuente

4.1.1. Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- CNS o identità SPID di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, "CAD");
- CIE di cui all'articolo 66, comma 1, del CAD;
- credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate (*Entratel/Fisconline*), per i soggetti titolati ad utilizzarle.

4.1.2. Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione precompilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;

- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al sottoparagrafo 6.7;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso nei casi di cui al sottoparagrafo 6.7;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

4.1.3. Nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati di cui al sottoparagrafo 2.1 è resa disponibile, all'interno dell'area riservata, una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata, in alternativa a quella ordinaria. In tal caso, le informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono proposte al contribuente che può direttamente confermarle o modificarle mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il contribuente di conoscere i righi da valorizzare e i codici da indicare nel modello 730.

4.1.4. Il contribuente, per utilizzare le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata e al fine di consentire all'Agenzia delle entrate di inviare eventuali comunicazioni in merito alla stessa, è tenuto a registrare, nella sezione contatti della propria area riservata, un indirizzo di posta elettronica valido, che può eventualmente essere rimosso dopo l'invio della dichiarazione. Nella

stessa sezione il contribuente può indicare anche un numero di telefono cellulare, che può eventualmente essere rimosso.

4.1.5. Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia per l'accesso ai servizi *online* dell'Agenzia delle entrate, anche per effettuare le operazioni di cui al sottoparagrafo 4.1.2 nel proprio interesse. La disciplina dell'abilitazione e della disabilitazione della persona di fiducia è contenuta nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, al quale si rinvia. La persona di fiducia accede all'area riservata con le credenziali di cui al sottoparagrafo 4.1.1 e, successivamente, sceglie se operare per proprio conto oppure se effettuare il cambio utenza per operare nell'interesse del contribuente che lo ha autorizzato. Tali modalità di accesso non si applicano ai sostituti d'imposta, ai CAF, ai professionisti abilitati e agli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni che accedono nel rispetto di quanto previsto al sottoparagrafo 4.2. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione precompilata riferita al soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1. Nel proprio cassetto fiscale il soggetto interessato può consultare le comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo della persona di fiducia alla quale è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.

4.1.6. I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede, purché preventivamente abilitati, effettuano le operazioni di cui al sottoparagrafo 4.1.2 accedendo alla propria area riservata, selezionando il servizio "*Dichiarazione precompilata*" e scegliendo di operare come erede. Per ottenere l'abilitazione l'erede dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria condizione di erede tramite l'apposito servizio *web* disponibile nella sua area riservata nella sezione "*Autorizzazioni*". Tale servizio può essere utilizzato anche dalla persona di fiducia o dal rappresentante dell'erede purché preventivamente abilitati secondo le modalità descritte ai sottoparagrafi 4.1.5 e 4.1.9. In alternativa, l'erede può inviare la richiesta di

abilitazione alla presentazione della precompilata per il *de cuius*, sottoscritta con firma digitale, come allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata (di seguito, “*PEC*”), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Qualora la richiesta sia compilata in formato cartaceo e sottoscritta con firma autografa, può essere inviata come copia per immagine di documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità dell’erede. Infine, l’erede può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva della stessa.

4.1.7. L’abilitazione dell’erede è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è rilasciata. Nel caso in cui l’erede sia stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.

4.1.8. Se un erede autorizzato all’accesso, il suo rappresentante o la persona di fiducia, ha inviato la dichiarazione precompilata riferita alla persona deceduta oppure ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1, ma non possono effettuare le altre operazioni di cui al sottoparagrafo 4.1.2.

4.1.9. I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentanti effettuano le operazioni di cui al sottoparagrafo 4.1.2 accedendo alla propria area riservata e, se preventivamente abilitati, effettuando il cambio utenza per operare quale rappresentante e, successivamente, scegliendo il servizio “*Dichiarazione precompilata*”. La disciplina dell’abilitazione e della disabilitazione dei rappresentanti è contenuta nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, al quale si rinvia.

4.2. Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF, del professionista abilitato e degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni

4.2.1. Requisiti per l’accesso

4.2.1.1. Il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale accede ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1, previa acquisizione della delega di cui al paragrafo 5, con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso, nei termini, all'Agenzia delle entrate la Certificazione unica, e solo se dalla Certificazione unica relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l'assistenza fiscale.

4.2.1.2. Il CAF o il professionista abilitato accedono ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 con riferimento ai contribuenti per cui è stata elaborata una dichiarazione precompilata, previa acquisizione della delega di cui al paragrafo 5.

4.2.1.3. Gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, previa acquisizione della delega di cui al paragrafo 5, accedono ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 con esclusivo riferimento al modello Redditi persone fisiche.

4.2.2. Modalità di accesso

4.2.2.1. Per l'accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1, i sostituti d'imposta possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Unione Europea 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, "*Regolamento*"). In tal caso, i sostituti d'imposta conservano la delega di cui al paragrafo 5 e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe di cui al paragrafo 5. Ai fini dell'acquisizione della delega di cui al paragrafo 5, i sostituti d'imposta informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

4.2.2.2. I CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono nominare i propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l'accesso alle

dichiarazioni precompilate, mediante apposito servizio reso disponibile all'interno dell'area riservata.

4.2.2.3. L'accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 è consentito, effettuando una specifica richiesta tramite *file* ovvero via *web*, fino al 10 novembre per quanto riguarda il modello 730 e fino al 1° febbraio dell'anno successivo per quanto riguarda il modello Redditi persone fisiche.

4.2.3. Richiesta tramite *file*

4.2.3.1. Il CAF, il professionista abilitato, uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all'Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico *Entratel*, oppure, per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, attraverso il servizio telematico *Fisconline*, di un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1, per l'accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al paragrafo 5.

4.2.3.2. Il *file* è predisposto tramite l'apposito *software* reso disponibile dall'Agenzia delle entrate o tramite altro *software*, purché conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento, e controllato utilizzando il *software* di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle entrate.

4.2.3.3. Nel *file* inviato sono indicati i seguenti dati:

- codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d'imposta, CAF, professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni);
- codice fiscale del soggetto incaricato nell'ipotesi di cui al sottoparagrafo 4.2.2.1;
- elenco dei documenti richiesti di cui al sottoparagrafo 3.1, contenente, per ciascun contribuente, i seguenti elementi:
 - codice fiscale del contribuente;
 - reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello

- Redditi persone fisiche relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;
- importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;
 - in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se con riferimento all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l'indicazione dell'assenza di dichiarazione;
 - numero e data della delega di cui al paragrafo 5;
 - tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante;
- modello dichiarativo richiesto, 730 o Redditi persone fisiche. Gli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere esclusivamente il modello Redditi persone fisiche.

In caso di utilizzo dei servizi di cui al sottoparagrafo 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste di accesso tramite *file* anche i seguenti dati:

- codice *hash* del *file* in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante;
- modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i *file* delle richieste è il 30 aprile per quanto riguarda il modello 730 e il 20 maggio per quanto riguarda il modello Redditi persone fisiche.

Esclusivamente in caso di delega conferita al CAF nelle modalità di cui al sottoparagrafo 5.3, le richieste di accesso tramite *file* devono contenere il codice fiscale del soggetto richiedente e il codice fiscale del contribuente, in quanto gli

elementi identificativi della delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del contribuente.

4.2.3.4. Entro tre giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “*Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia*” alla voce “*Ricerca ricevute*” dell’area riservata, un *file*, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.

4.2.3.5. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al sottoparagrafo 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo *file*, predisposto con le modalità di cui ai precedenti sottoparagrafi 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.

4.2.3.6. È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un *file* contenente il protocollo telematico, di cui al sottoparagrafo 4.2.3.4, della richiesta che si intende annullare.

4.2.3.7. Per le richieste regolarmente pervenute nei primi cinque giorni dalla data a partire dalla quale sarà possibile inviare i *file* indicata al sottoparagrafo 4.2.3.3, i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il *file*, nell’area riservata, entro cinque giorni dalla data della richiesta. Per le richieste pervenute a partire dal sesto giorno successivo alla medesima data indicata al sottoparagrafo 4.2.3.3, i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 sono resi disponibili entro tre giorni dalla data della richiesta. Contestualmente è reso disponibile:

- l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione precompilata;
- l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione precompilata.

4.2.3.8. I documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 sono resi disponibili:

- a) secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato B del presente provvedimento, in caso della richiesta di scarico del modello 730;

b) secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato C del presente provvedimento, in caso della richiesta di scarico del modello Redditi persone fisiche.

4.2.3.9. Trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili, i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 vengono cancellati dall'area riservata.

4.2.3.10. In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile, o dopo il 20 maggio per quanto riguarda la dichiarazione precompilata elaborata per i soggetti di cui al sottoparagrafo 2.2, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l'accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1, un'apposita comunicazione nella sezione "*Ricevute e altre comunicazioni dell'Agenzia*" alla voce "*Altre comunicazioni*" dell'area riservata affinché possa effettuare una nuova richiesta con le modalità descritte nei sottoparagrafi precedenti.

4.2.4. Richiesta via *web*

4.2.4.1. I CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare richieste di *download* dei documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area riservata, previa autenticazione con le proprie credenziali di cui al sottoparagrafo 4.1.1, fornendo i seguenti dati del contribuente per il quale richiedono la dichiarazione precompilata:

- codice fiscale del contribuente;
- reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;
- importo del rigo "differenza" risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche

relativi all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;

- in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se con riferimento all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi, l'indicazione dell'assenza di dichiarazione;
- numero e data della delega di cui al paragrafo 5;
- tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante;
- modello dichiarativo richiesto, 730 o Redditi persone fisiche. Gli altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono richiedere esclusivamente il modello Redditi persone fisiche.

In caso di utilizzo dei servizi di cui al sottoparagrafo 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste di accesso via *web* anche i seguenti dati:

- codice *hash* del *file* in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante;
- modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

Qualora la delega sia conferita al CAF mediante documento informatico sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica avanzata secondo le modalità di cui al sottoparagrafo 5.3, le richieste di accesso via *web* contengono esclusivamente il codice fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono acquisiti dall'Agenzia delle entrate all'atto del conferimento della stessa da parte del contribuente.

4.2.4.2. I CAF possono accedere ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 relativi a singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da apposite convenzioni tra l'Agenzia delle entrate e i CAF e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di seguito indicate:

- i servizi resi disponibili sono esclusivamente integrati dai CAF con il proprio sistema informativo e non sono resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;
- l'accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del CAF realizzati per le finalità espresse nel presente provvedimento;
- i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF, ad eccezione delle società di servizi e degli intermediari di cui il CAF si avvale per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 1-*bis*, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, i quali in tal caso assumono il ruolo di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del *Regolamento*, con le rispettive responsabilità;
- in nessun caso è consentita l'esposizione dei servizi di cooperazione applicativa forniti verso l'esterno;
- la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali attraverso meccanismi crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS1.2 esclusivo, chiavi RSA 2048 *bit* e cifrari basati su algoritmo AES;
- i CAF devono utilizzare proprie procedure, di carattere organizzativo o tecnologico, in grado di evidenziare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati. In tali circostanze, a seguito di una segnalazione prodotta dalle suddette procedure, essi devono procedere all'interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione, dandone contestuale comunicazione all'Agenzia delle entrate;
- i CAF provvedono a tracciare le operazioni concernenti la richiesta di accesso ai dati tramite il canale di cooperazione applicativa ed a conservarle secondo i requisiti di legge.

4.2.4.3. Nelle richieste di accesso sono indicati i dati di cui al sottoparagrafo 4.2.4.1, il codice *hash* del *file* in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante, nonché la modalità di sottoscrizione della delega.

Le richieste di accesso ai dati riferite ai contribuenti che hanno conferito delega nelle modalità indicate al sottoparagrafo 5.3 sono effettuate indicando esclusivamente il codice fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del contribuente.

4.2.4.4. I documenti di cui al sottoparagrafo 3.1, richiesti via *web*, sono resi disponibili in tempo reale secondo le specifiche di cui al sottoparagrafo 4.2.3.8.

4.2.4.5. In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile, o dopo il 20 maggio per quanto riguarda la dichiarazione precompilata elaborata per i soggetti di cui al sottoparagrafo 2.2, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 un’apposita comunicazione nella sezione “*Ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia*” alla voce “*Altre comunicazioni*” dell’area riservata, affinché possa effettuare una nuova richiesta con le modalità descritte nei sottoparagrafi precedenti.

5. Delega per l’accesso

5.1. Il CAF, il professionista abilitato, uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto del *CAD*.

5.2. Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e *password* personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al

sottoparagrafo 5.1 è possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.

5.3. Le deleghe ai CAF possono essere conferite mediante documento informatico (deleghe digitali) sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica avanzata realizzato secondo i requisiti contenuti in apposita convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle entrate.

5.4. La delega per l’accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
- anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata;
- data di conferimento della delega;
- indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione precompilata di cui al sottoparagrafo 3.1, lettera *a*), anche alla consultazione dell’elenco delle informazioni di cui al sottoparagrafo 3.1, lettera *b*).

5.5. Se la delega è conferita dal genitore, dal rappresentante legale (tutore, curatore speciale e amministratore di sostegno) o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona rappresentata o alla persona deceduta, il CAF, il professionista abilitato o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni acquisiscono anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentante legale o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante (genitore o rappresentante legale o erede).

5.6. L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse modalità di cui ai sottoparagrafi 5.1, 5.2 e 5.3 ed ha un contenuto analogo a quello di cui ai sottoparagrafi 5.4 e 5.5.

5.7. Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione precompilata, il CAF, il professionista abilitato

o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni acquisiscono idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all'accesso alla dichiarazione precompilata.

5.8. Il sostituto d'imposta, il CAF, il professionista abilitato o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, salvo che la delega sia stata acquisita con le modalità di cui ai sottoparagrafi 5.2 o 5.3 e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del *CAD*.

5.9. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
- estremi del documento di identità, o dell'identità digitale, del delegante.

La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

5.10. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull'accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d'imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Inoltre, l'Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni precompilate. In tal caso, i sostituti d'imposta, i CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *h*), del decreto dirigenziale 31 luglio

1998. Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

5.11. Con riferimento ai CAF che utilizzano i servizi di cui al sottoparagrafo 4.2.4.2, ferme restando le previsioni di cui al sottoparagrafo 5.9, l'Agenzia delle entrate effettua i controlli anche mediante accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza alle deleghe e ai documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni precompilate. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da apposite convenzioni tra l'Agenzia delle entrate e i CAF, nel rispetto comunque delle misure di sicurezza necessarie descritte al sottoparagrafo 4.2.4.2 del presente provvedimento.

5.12. Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti nell'area riservata di cui al paragrafo 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile nell'area riservata.

6. Presentazione diretta della dichiarazione

6.1. Il contribuente, dopo aver effettuato l'accesso di cui al sottoparagrafo 4.1, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata, modificata o integrata direttamente all'Agenzia delle entrate a partire dal 14 maggio per le dichiarazioni di cui al sottoparagrafo 2.1 e a partire dal 27 maggio per le dichiarazioni di cui al sottoparagrafo 2.2.

6.2. L'Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall'Agenzia stessa, del *file* di presentazione contenente:

- la data di presentazione della dichiarazione;
- il riepilogo dei principali dati contabili.

6.3. L'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-*bis*, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati

contabili dei modelli 730 ai sostituti d'imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

6.4. Qualora non sia possibile fornire al sostituto d'imposta il risultato contabile del modello 730, l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell'area riservata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica di cui al sottoparagrafo 4.1.4.

6.5. Qualora, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile del modello 730 non sia tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate, tramite un'apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l'Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al sottoparagrafo 6.4.

6.6. Nei casi di cui ai sottoparagrafi 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:

- presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell'area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta ovvero di indicare l'assenza del sostituto con gli effetti di cui al sottoparagrafo 6.7;
- rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

6.7. Per i contribuenti che presentano il modello Redditi persone fisiche ovvero il modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell'articolo 51-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i rimborsi sono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione. Se dalla dichiarazione presentata ai sensi del periodo precedente emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, anche richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

6.8. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “*coniuge dichiarante*”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione, indica nell'area riservata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “*dichiarante*”. Quest'ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta mediante l'indicazione, nella propria area riservata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell'area riservata del dichiarante, il quale può procedere all'invio con le modalità di cui al sottoparagrafo 6.1 e seguenti.

6.9. Per i contribuenti che presentano la dichiarazione per il tramite della persona di fiducia, secondo le modalità individuate dal sottoparagrafo 4.1.5, la relativa responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell'Amministrazione finanziaria resta in capo agli stessi.

7. Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

7.1. La sicurezza dei canali telematici dell'Agenzia delle entrate, di cui alle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l'adozione di meccanismi *standard* e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta alle richieste pervenute tramite *file*, l'Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al sottoparagrafo 3.1 in un *file*, munito del codice di autenticazione per il servizio *Entratel* generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, realizzando procedure e utilizzando strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo della fiscalità. L'utilizzo via *web* delle

funzionalità per l'accesso diretto del contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al sottoparagrafo 4.1.1, sarà possibile con le tipologie di *browser* più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle minime richieste. L'Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi all'Anagrafe tributaria da parte di ciascun sostituto d'imposta, CAF, professionista abilitato e altro soggetto incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici. L'Agenzia delle entrate, inoltre, effettua verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull'idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d'imposta, dal CAF, dal professionista abilitato e dagli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 175 del 2014.

7.2. Il sostituto d'imposta, il CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, in qualità di titolari del trattamento dei dati di cui al sottoparagrafo 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite di chiunque agisca sotto la loro autorità secondo quanto disposto dall'articolo 29 del *Regolamento* - al rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del *Regolamento*, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista per la richiesta via *web*, di cui al sottoparagrafo 4.2.4 - immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione effettuata dal sostituto d'imposta, dal CAF, dai professionisti abilitati e dagli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni e prima dell'effettivo accesso ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 - l'introduzione di una maschera di "Avviso" per la formalizzazione dell'impegno di cui al sottoparagrafo precedente. La richiesta via *web* prevede inoltre la digitazione di un codice di sicurezza (*captcha*) per evitare usi impropri del servizio. Analogo avviso è riportato nella richiesta prodotta via *file*. Il sostituto d'imposta, il CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti

incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 scaricati tramite *file*, nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall’Agenzia delle entrate. Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza esclusivamente i documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 che ha richiesto tramite *file*; gli stessi dati possono essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede principale.

7.3. I CAF che accedono ai documenti di cui al sottoparagrafo 3.1 relativi a singoli contribuenti in cooperazione applicativa adottano le misure di sicurezza necessarie descritte al sottoparagrafo 4.2.4.2 del presente provvedimento e quelle previste nella convenzione di cui al sottoparagrafo 5.11, che assumono il valore di prescrizioni ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali con il provvedimento di parere favorevole al trattamento dei dati emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

8. Aggiornamento delle specifiche tecniche

Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito *internet* dell’Agenzia delle entrate.

9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36, paragrafo 4, del *Regolamento*. Il Garante ha espresso parere favorevole con il Provvedimento n. 267 del 17 aprile 2026.

Motivazioni

L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata, relativa al periodo d’imposta

precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del *TUIR*.

L'articolo 1, comma 1-*bis*, del medesimo decreto prevede che l'Agenzia delle entrate rende disponibile, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

L'articolo 1, comma 3, del già menzionato decreto dispone, poi, che la dichiarazione precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato. La dichiarazione precompilata di cui al comma 1-*bis* è resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

Il successivo articolo 9, prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e le modalità applicative delle disposizioni normative in materia di dichiarazione 730 precompilata (articoli da 1 a 8).

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 25992 del 23 febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via sperimentale, delle citate disposizioni normative. In particolare, la dichiarazione precompilata è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d'imposta hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione unica e che hanno presentato, per l'anno d'imposta precedente, il modello 730 ovvero il modello Redditi persone fisiche pur avendo i requisiti per la presentazione del modello 730.

Con il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata.

Con successivi provvedimenti sono state, poi, individuate, modalità semplificate di accesso alla dichiarazione precompilata da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità genitoriale), delle persone di fiducia e degli eredi, nonché di conferimento della delega, con l'introduzione, ad esempio, della *delega digitale*.

Al fine di agevolare ulteriormente i contribuenti, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 210954 del 29 aprile 2024, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata resa disponibile una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata per dipendenti e pensionati, in alternativa a quella ordinaria, ed è stata prevista l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa. L'accesso a tale ultima dichiarazione è consentito anche per il tramite degli intermediari delegati, mediante scarico sia puntuale che massivo.

Con riferimento, poi, ai dati utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione 730 precompilata, con i Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 90072 del 12 aprile 2019, n. 183002 del 30 aprile 2020, n. 113064 del 7 maggio 2021, n. 173218 del 19 maggio 2022, n. 131884 del 18 aprile 2023, n. 210954 del 29 aprile 2024 e n. 193922 del 23 aprile 2025, nonché con il presente provvedimento, è stato via via integrato l'elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione.

Si riportano di seguito le principali novità recate dal presente provvedimento.

Dal 2026, il set informativo utilizzato per la precompilazione viene arricchito dei dati, trasmessi dal Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, relativi ai contributi utilizzati per l'acquisto di elettrodomestici: l'utilizzo di tale agevolazione non è cumulabile con la fruizione della detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Inoltre, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, da quest'anno sono utilizzati anche i dati attinenti ai contributi previdenziali per l'impresa artigianale o commerciale, comunicati da INPS.

Come previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, dal 2026 la dichiarazione precompilata modello Redditi persone fisiche viene resa disponibile, telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno.

Dal 2026 le Certificazioni uniche di lavoro autonomo contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (articolo 4, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 81 del 2025).

Pertanto, i dati delle Certificazioni uniche di lavoro autonomo pervenute dopo la data di elaborazione del modello 730 precompilato (15 aprile 2026) ed entro la data di elaborazione del modello Redditi persone fisiche precompilato (5 maggio 2026), utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata che viene resa disponibile dal 20 maggio 2026, sono consultabili esclusivamente nel cassetto fiscale del contribuente, in quanto la data di elaborazione del foglio informativo è il 15 aprile 2026. Qualora l'accesso alla dichiarazione precompilata sia effettuato per il tramite di uno degli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, la presenza di tali informazioni nel cassetto fiscale

del contribuente è segnalata in uno specifico campo della fornitura, come previsto nell'Allegato C al presente provvedimento.

Resta confermato l'accesso alla dichiarazione precompilata per il tramite degli intermediari, previa acquisizione di apposita delega.

Al riguardo, in considerazione dei 90 giorni di tempo dalla scadenza ordinaria per poter inviare il modello Redditi tardivo, l'accesso, tramite *file* o via *web*, da parte degli intermediari alla dichiarazione precompilata modello Redditi persone fisiche e al relativo foglio informativo, è consentito fino al 1° febbraio dell'anno successivo a quello di precompilazione.

Come già previsto per i rappresentanti legali abilitati all'utilizzo dei servizi *online* dell'Agenzia, dal 2026 il servizio *web* per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede viene reso disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede stesso, purché preventivamente abilitata.

Tutti i richiami ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 76047 del 9 aprile 2018, n. 90072 del 12 aprile 2019, n. 183002 del 30 aprile 2020, n. 113064 del 7 maggio 2021, n. 173218 del 19 maggio 2022, n. 131884 del 18 aprile 2023, n. 210954 del 29 aprile 2024 e n. 193922 del 23 aprile 2025, contenuti in altri provvedimenti o documenti di prassi, si intendono riferiti anche al presente provvedimento.

Con riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata, si è acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato d.lgs. n. 175 del 2014, reso con il Provvedimento n. 267 del 17 aprile 2026.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64, articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante “*Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto*”;

Legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante “*Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante “*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*”;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*”;

Decreto del Ministro delle Finanze del 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, recante “*Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti*”;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, avente ad oggetto “*Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto, “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e successive modificazioni, recante “*Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 79952 del 10 giugno 2009, e successive modificazioni, recante “*Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008*”;

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante “*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*”;

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive modificazioni, recante “*Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata*”;

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25992 del 23 febbraio 2015, recante “*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*”;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni, recante “*Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23*”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 34431 del 9 febbraio 2018, recante “*Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 gennaio 2018*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 76047 del 9 aprile 2018, recante “*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, recante “*Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 90072 del 12 aprile 2019, recante “*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 183002 del 30 aprile 2020, recante “*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 39069 del 9 febbraio 2021, recante “*Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 113064 del 7 maggio 2021, recante “*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 173218 del 19 maggio 2022, recante “*Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati*”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del 24 novembre 2022, e successive modificazioni, recante “*Regole tecniche per*

l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127";

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 131884 del 18 aprile 2023, e successive modificazioni, recante *"Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati";*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, e successive modificazioni, recante *"Abilitazione all'utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone fisiche e delle persone di fiducia";*

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante *"Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari";*

Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante *"Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale";*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 210954 del 29 aprile 2024, recante *"Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati";*

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 193922 del 23 aprile 2025, recante *"Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati";*

Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, e successive modificazioni, recante *"Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie".*

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 aprile 2026

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente